



Comune di Bracciano

Provincia di Roma

Legge regionale 4 / 12 / 1989 n° 73
Assessorato ai Trasporti 15 / 2 / 1990 Circ. N° 1/4/90

Legge regionale 9 / 6 / 1992 n° 38
Approvato il 27-10-95 con delibera consiliare n° 130

Approvato con D.G.R. N° 3622 DEL 07.05.96

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA.**

Indice generale

ART. 1. <i>Disciplina del servizio</i>	3
ART. 2. <i>Commissione comunale per i servizi pubblici di noleggio - funzioni consultive.</i>	3
ART. 3. <i>Competenze comunali (art. 14 L.R n° 58/93) determinazioni numero autorizzazioni.</i>	3
ART. 4. <i>Autorizzazione comunale di esercizio.</i>	3
ART. 5. <i>Figure giuridiche.</i>	4
ART. 6. <i>Domande per l' autorizzazione, contenuto autorizzazione.</i>	4
ART. 7. <i>Inizio e modalità di gestione del servizio.</i>	4
ART. 8. <i>Trasferibilità - autorizzazioni.</i>	4
ART. 9. <i>Caratteristiche delle vetture.</i>	5
ART. 10. <i>Verifiche e revisioni degli autoveicoli</i>	5
ART. 11. <i>Tariffe.</i>	5
ART. 12. <i>Sostituzione degli autoveicoli - modifica - ristrutturazione e trasferimento della rimessa.</i>	5
ART. 13. <i>Responsabilità nell' esercizio.</i>	5
ART. 14. <i>Obblighi e prestazioni a carico del titolare dell' autorizzazione comunale di esercizio.</i>	5
ART. 15. <i>Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa.</i>	6
ART. 16. <i>Sospensione della corsa.</i>	6
ART. 17. <i>Disponibilità dell' autoveicolo noleggiato.</i>	6
ART. 18. <i>Revoca dell' autorizzazione comunale di esercizio.</i>	6
ART. 19. <i>Sospensione della licenza.</i>	7
ART. 20. <i>Decadenza dell' autorizzazione comunale di esercizio.</i>	7
ART. 21. <i>Attività di vigilanza e controllo.</i>	8
ART. 22. <i>Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo dell' autorizzazione.</i>	8
ART. 23. <i>Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.</i>	8
ART. 24. <i>Disposizioni finali, norme transitorie</i>	8

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge alla utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 1. Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni di cui all' art. 93, del D. LGS 30.04.1992 n. 285, ed in conformità all'uso di cui all'art. 82 stesso D.LGS, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato da:

- a) art. 85 del D.LGS n. 285 del 1992,
- b) norme recate dal medesimo D.LGS n. 285/92, dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 ,n. 495 e dal D.L. n. 360 del 10.9.1993.
- c) art. 86 e 121 del T.U. 18/06/1931 n. 773 nonché dall' art. 158 del relativo regolamento di esecuzione del 6.5.1940 n. 635.
- d) D.P.R. 616/77
- e) legge n. 21 del 15/01/1992 —
- f) L.R. n. 58 del 26/10/1993 •
- g) disposizioni del presente regolamento.

Entro i limiti del regolamento stesso ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra è sottoposta alla Vigilanza dell' Autorità Comunale.

ART. 2. Commissione comunale per i servizi pubblici di noleggio - funzioni consultive.

1. In conformità ai principi recati dall' art., quarto comma, L. n. 21 del 15/01/1992 è istituita una Commissione Consultiva che opererà in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione dei regolamenti ,composta dal Sindaco del Comune, o da un Suo Delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio Assessorato ai Trasporti, e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentativo a livello nazionale ed da un rappresentante delle associazioni degli utenti ai sensi dell' art. 15 L.R. 58/93

2. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.

3. Per la convocazione, la validità della seduta e la maggioranza richiesta per la validità delle decisioni adottate, trovano applicazione le corrispondenti norme relative al Consiglio Comunale.

4. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale.

5. La Commissione è nominata con deliberazione di Consiglio Comunale e verrà rinnovata entro 6 (sei) mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e rimarrà in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

ART. 3. Competenze comunali (art. 14 L.R n° 58/93) determinazioni numero autorizzazioni.

1. Il numero delle autorizzazioni è fissato in 10 (dieci) - il tipo dei veicoli da adibire al servizio di noleggi da rimessa con conducente mediante autovetture deve essere di cilindrata non inferiore ai 1.000 cc benzina e/o diesel munito di sistema di scarico antinquinamento.

2. Ad integrazione si veda quanto previsto al successivo art.9-

3. Il tipo di autoveicolo da adibire ad autonoleggio con conducente deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 85 del nuovo codice della strada.

4. Le tariffe del servizio da rimessa con conducente mediante autovettura sono determinata dal Consiglio Comunale sulla base di quanto contenuto al successivo art.11.

ART. 4. Autorizzazione comunale di esercizio.

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura occorre la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, oltreché delle licenze di Polizia Amministrativa di cui all' art. 86 del T.U. 18/06/1931 n. 773 e di apposita Autorizzazione Comunale.

2. L'autorizzazione comunale è riferita ad ogni singolo autoveicolo.

3. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni di noleggio con conducente.

4. L'autorizzazione comunale viene rilasciata dal Sindaco dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale concernente l'assegnazione dell'autorizzazione stessa è divenuta esecutiva.

5. L' autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Consiglio Comunale attraverso bando di concorso pubblico.

6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sono a disposizione dell'utenza.

7. Essere stato dipendente, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi di una impresa di noleggio con conducente, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

8. Il Comune trasmette alla regione Lazio, Assessorato Trasporti, copia delle Autorizzazioni di esercizio rilasciate, onde consentire alla Regione stessa

l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART. 5. Figure giuridiche.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previste dall' art. 5 della legge n.443 del 8/8/1985.
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.
- c) associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera "b" del comma 2 della legge n.21 del 15/01/1992 art. 1

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma b l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 6. Domande per l' autorizzazione, contenuto autorizzazione.

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco con firma autenticata a norma di legge.

2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui all' art.4 punto 3, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie complete generalità e codice fiscale, il numero ed il tipo di autoveicolo che lo stesso intende adibire al servizio nonché l'ubicazione della sede dell'ufficio e dell'immobile destinato alla rimessa ed al ricovero dell'autovettura.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, l' aspirante dovrà dichiarare, luogo e data di nascita e sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.483,495 e 496 del Codice Penale e dell'art.26 della legge 4.1.1968 n. 15 ,il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o cittadino membro di uno stato CEE,
- b) il possesso della prescritta patente di guida nonché del relativo Certificato Di Abilitazione Professionale (CAP) qualora l'aspirante conduca direttamente il mezzo. Nel caso in cui l'aspirante non conduca il mezzo, indicare il numero di dipendenti in possesso di CAP e di ottemperare a tutte le norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione per il personale dipendente.

- c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone e per le imprese, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della legge 8.8.1985 n.443;
- d) non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi
- e) non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- f) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi antimafia;
- g) non essere incorso negli ultimi tre anni in procedure fallimentari;
- h) non aver trasferito alcuna licenza di esercizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art.9 comma 3 della legge 15.1.1992 n.21 negli ultimi cinque anni dalla data del bando di concorso;
- i) possesso dell'autorizzazione di cui art.86 del T.U.L.P.S. del 18.6.1931 n.773 per i titolari che non conducano direttamente il mezzo:

4. Per le imprese in forma societaria i requisiti di cui ai punti a)b)c)d)e f) dovranno essere riferiti ai legali rappresentanti delle stesse:

5. E' requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la camera di commercio industria ed artigianato, come previsto dall'art. 16 della Legge Regionale n.58/93. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di imprese autorizzate al medesimo servizio.

ART. 7. Inizio e modalità di gestione del servizio.

1. l'assegnatario dell'autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri tre mesi, ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di non poter iniziare il servizio per causa non computabile alla sua responsabilità.

3. il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale ovvero dai suoi dipendenti, per cont e a nome del titolare stesso.

ART. 8. Trasferibilità - autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designate, purché iscritta al ruolo di cui all'art.16 della Legge Regionale

n. 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni,
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età,
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o per ritiro della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.16 della Legge Regionale n.58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 9. Caratteristiche delle vetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile.

2. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente, dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del ministero dei trasporti.

ART. 10. Verifiche e revisioni degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli di cui al presente regolamento debbono essere sottoposti prima della loro ammissione in servizio, a verifica da parte dell'apposita Commissione Consultiva di cui all'art.2 del presente regolamento.

2. La verifica può essere disposta ogni anno. Il parere della Commissione ha un ruolo esclusivamente consultivo.

ART. 11. Tariffe.

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore (il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali) la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Per il suddetto corrispettivo dovranno comunque essere rispettati i criteri, per la determinazione di una tariffa minima e massima, dettati dalle competenti

autorità e fatte proprie dal Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal D.M. 20.04.1993.

ART. 12. Sostituzione degli autoveicoli - modifica - ristrutturazione e trasferimento della rimessa.

1. La sostituzione, anche temporanea delle autovetture destinate all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione della rimessa ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio comunale sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, che vi provvede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione di cui all'art.2.

2. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autovettura adibita al servizio sulla autorizzazione comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

3. La sostituzione dell'autovettura in servizio potrà avvenire con altra autovettura dotata delle stesse caratteristiche di quella sostituita, purché in migliore stato di uso da verificarsi da parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 13. Responsabilità nell'esercizio.

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare dell'autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

ART. 14. Obblighi e prestazioni a carico del titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio.

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 e le responsabilità di cui all'art. 13 del presente regolamento, al titolare dell'autorizzazione Comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

- a) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo.
- b) comunicare per iscritto alle amministrazioni Regionale e Comunale, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nell'ubicazione della rimessa dell'autovettura. Ciò ai fini della verifica della idoneità della nuova sede

della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio.

- c) sottoporre gli autoveicoli e le rimesse a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'amministrazione riterrà di disporre.
- d) iniziare il servizio entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di esercizio,
- e) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare dell'autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti, specifici divieti:

- a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante
- b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizio di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio.
- c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.LGS.285/92 all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.
- d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 15.01.1992, n°21 si dispone che un'autovettura nell'ambito delle licenze per l'esercizio di noleggio da rimessa di autovetture sia attrezzata tecnicamente per il trasporto dei portatori di handicap di particolare gravità. Tutti i titolari di licenze per il servizio di vettura noleggio con conducente sono comunque tenuti ad adoperarsi per consentire l'accesso dei portatori di handicap ed attrezzarsi per il trasporto degli strumenti e beni essenziali appartenenti agli stessi.

ART. 15. *Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa.*

1. I conducenti delle autovetture in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

2. In particolare si ha l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed

esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

- b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.11.
- c) curare che i contachilometri funzioni regolarmente
- d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse e della sicurezza dei cittadini
- e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'intero dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattrore presso l'ufficio di polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario,
- f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento,
- g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia-DLS.n.285/92,DPR n.495/92,,DL n. 360/93-(guardare avanti, guidare con due mani ecc.ecc .)

3. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta,
- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo.
- c) portare animali propri nell'autovettura.
- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio.
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo.

ART. 16. *Sospensione della corsa.*

1. Qualora, per avaria dell'automezzo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso sono tenuti al pagamento di una quota proporzionale al prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 17. *Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.*

1. Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, al titolare della licenza, ovvero al conducente dell'autovettura è data facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 18. *Revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio.*

1. La revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante.
- b) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato servizio di noleggio nell'ambito di Comuni diversi da quelli che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio.
- c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione - ad esercitare servizio di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati.
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio.
- e) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della società, ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, abbiano riportato, condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale.
- f) quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza o la sede in altro comune.
- g) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio.
- h) quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazione al presente regolamento.
- i) quando il titolare dell'autorizzazione nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa.
- j) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 7, 11, e 14 lettere b) I e II comma, c) I comma, e) I comma
- k) per mancata richiesta di rinnovo della licenza da parte del titolare.

2. La revoca, è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentita la commissione consultiva.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 11, il

provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, e la C.C.I.A.A. tenutaria dei ruoli, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 19. Sospensione della licenza.

1. L'autorizzazione di servizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione o violazioni a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consultiva.

3. Il comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile dei trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 20. Decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio.

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

- a) quando viene meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di dei requisiti di cui all' art. 6 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia della autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall' art. 8 secondo comma del presente regolamento;
- f) Per mancata richiesta di rinnovo della licenza da parte del titolare.

2. La decadenza è pronunciata, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale, ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informata a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 21. Attività di vigilanza e controllo.

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autovetture con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento di esercizio.

ART. 22. Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione.

1. Per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa comunale annuale, nella misura stabilita, con deliberazione del consiglio comunale

2. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale

3. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Bracciano- Servizio Tesoreria- il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno

4. L'autorizzazione si intende rinnovata dopo l'apposizione della vidimazione annuale, a fronte dell'esibizione del talloncini di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale

ART. 23. Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.

1. La deliberazione del consiglio comunale relativa all'adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte alla approvazione dell'amministrazione di cui art. 1 terzo comma, della L.R. 26.10.1993, n. 58

2. Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso, avrà conseguito la predetta approvazione della Regione.

ART. 24. Disposizioni finali, norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal predetto regolamento si fa espresso rinvio, alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, e norme attinenti ad agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo a coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio del

servizio di noleggio da rimessa con autovetture, rilasciate in virtù della precedente normativa, di adeguarsi alle prescrizioni attuali di legge e regolamentari.

